TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli

Visto il ricorso iscritto al N. 814/2026 R. G.

proposto da:

dell'avv. , che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti

ED ALTRI in ricorso analiticamente individuati e parimenti rappresentati e difesi

parte ricorrente

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato

parte resistente

visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del **19/06/2026** fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;

atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;

Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la **seguente sentenza** che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 814/2026 R. G.

promosso da:

rappresentato e difeso dall'Avv.to (C.F.) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, , ed elettivamente domiciliati presso di lei, in ragione di procura in atti che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax ovvero indirizzo di posta elettronica certificata: . con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. , che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

parte ricorrente

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2,

parte resistente costituita

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO –*NON intervenuto*

avente ad oggetto: *riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PREMESSA DI FATTO

Con ricorso introduttivo promosso ex artt. 281 *decies*, e 281 *undecies* c.p.c., parte ricorrente chiedeva il **riconoscimento dello *status* di cittadini italiani *iure sanguinis*** e, per l'effetto, che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

Deduceva di essere, discendente da un avo, "capostipite", italiano emigrato all'estero. Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille (ove necessario) e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose.

In **particolare**, in relazione ad ogni avo ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, parte ricorrente allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.

In forza di suddetta documentazione veniva delineata **la linea genealogica della famiglia**, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia.

Attraverso dette produzioni (a cui, come detto, integralmente si rimanda) **veniva provata la continuità della linea, diretta, di discendenza,** a partire dall'avo "capostipite", emigrato dall'Italia e deceduto dopo il 17.3.1861 senza mai essersi naturalizzatosi in uno Stato straniero (sul punto produceva certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dall'Autorità competente dello Stato di emigrazione del capostipite).

***

Il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura dello Stato, **si è costituito in giudizio**, evidenziando che la **domanda** doveva essere **rigettata** in considerazione della **intervenuta riforma** legislativa che precludeva, nel caso di specie, il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sottolineava, infatti, che il ricorso era stata **depositato successivamente alle ore 23.59 del 27.3.2025** e che, in precedenza, **non era stata depositata alcuna domanda amministrativa** e che, pertanto, doveva trovare **applicazione piena la novella** di cui al **Decreto Legge del 28 marzo 2025 n. 36** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2025 n. 73, entrato in vigore il 29.3.2025) e convertito con la legge 23 maggio 2025 n. 74 (il cui testo, nella parte in questa sede rileva, è riportato nella memoria di costituzione), che prevede, tra l'altro, che, per riconoscere la cittadinanza a soggetti nati all'estero, è necessario che l'ascendente, cittadino **esclusivamente** di nazionalità italiana, sia un **ascendente di primo o secondo grado** (dunque il genitore o il nonno/a).

Evidenziava che **la nuova disciplina**, recando disposizioni volte a regolamentare, in senso limitativo, la trasmissione *iure sanguinis* illimitata della cittadinanza, **doveva essere interpretata in senso letterale e, comunque, restrittivo**, in conformità ai principi interpretativi generali (cfr. artt. 12 e 14 preleggi) che esclude che le norme eccezionali di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 3 bis l. n. 91/1992, come introdotto dall'art. 1, c. 1 d.l. n. 36/2025 s.m.i. possano essere interpretate in senso estensivo od analogico, oltre che contrario allo spirito della riforma.

Aggiungeva che nel diritto internazionale, soprattutto sovranazionale, si erano affermati **principi** compiutamente **inconciliabili con il mantenimento** dell'assetto normativo **precedente**.

Sul punto richiamava:

- la **decisione della Corte internazionale di Giustizia, 6 aprile 1955**, Liechtenstein c. Guatemala, che ebbe modo di affermare che "*Selon la pratique des Etats, les décisions arbitrales et judiciaires et les opinions doctrinales, la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire,*

l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est, en fait, plus étroitement rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre État"

- la **CGUE, grande sezione, sentenza 29 aprile 2025**, in causa C-181/23, Commissione Europea c/ Repubblica di Malta, laddove si è precisato che «*l'esercizio della competenza degli Stati membri in materia di definizione dei requisiti per la concessione della cittadinanza di uno Stato membro non è, alla stregua della loro competenza in materia di definizione delle condizioni di perdita della cittadinanza, illimitato*»; e ancora che la cittadinanza europea, e dunque, quella che ogni Stato membro può riconoscere deve trovare fondamento «*sui valori comuni contenuti nell'articolo 2 TUE e sulla fiducia reciproca che gli Stati membri si accordano quanto al fatto che nessuno di essi eserciti tale competenza in un modo che sia manifestamente incompatibile con la natura stessa della cittadinanza dell'Unione*».

- la **Corte di Giustizia 12 marzo 2019**, in causa C-221/17, Tjebbes che ha affermato nel diritto unionale «*un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia*»

L'Avvocatura dello Stato aggiungeva anche che la stessa la **Corte costituzionale** (nella **sentenza n. 142/2025**) aveva precisato che *le norme costituzionali evocano una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali*».

In ragione di ciò, sosteneva la assoluta logicità e **costituzionalità** della riforma del marzo 2025, confermata anche **dalla prima decisione adottata dalla Corte Costituzionale**, sulla questione sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 25.06.2025.

In subordine evidenziava, che l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, aveva modificato l'art. 19 *bis* d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2 ter a mente del quale «*Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge*».

In forza di detta modifica sottolineava come **spetti (ora) al ricorrente** allegare e **dimostrare**, tra l'altro, **che tutti gli ascendenti** invocati **non si sono mai naturalizzati** cittadini di Stato estero e hanno **svolto mansioni** che non ne importano la **perdita della cittadinanza** ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare (*rectius*, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.

Sosteneva, infine, che le **ulteriori questioni di (il)legittimità costituzionale** del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, **dovevano, comunque, essere ritenute infondate,** alla luce del comunicato della Corte Costituzionale del 12.03.2026 (n.d.r. e della depositata sentenza n. 63/2026).

Rispetto all'ipotesi che il Tribunale ritenesse, comunque, di **attendere l'emissione della (motivazione della) sentenza della Corte Costituzionale dell'11.3.2026** si **rimetteva** alle valutazioni del Tribunale, chiedendo, in tale evenienza, la concessione di un termine a difesa, al fine di poter prendere posizione sulla sentenza in corso di redazione.

Si **opponeva**, viceversa, **a rinvii "a nuovo ruolo**" in attesa delle future pronunce della Corte costituzionale sulla introdotta nuova disciplina.

Chiedeva, in ogni caso, la compensazione integrale delle **spese di giudizio**.

Il **Pubblico Ministero**, ritualmente avvisato, NON è intervenuto

***

Con **memoria di trattazione il ricorrente** contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso, evidenziando, comunque l'illegittimità costituzionale della nuova normativa introdotta dal **Decreto Legge del 28 marzo 2025 n. 36 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2025 n. 73, entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito con la legge 23 maggio 2025 n. 74** e chiedendo di sollevare ulteriore questione innanzi alla Corte Costituzionale o, in subordine, di rinviare/sospendere il giudizio in attesa anche delle future decisioni sulle questioni ancora pendenti (sollevate dal **Tribunale di Mantova** il 24 ottobre 2025 - con udienza calendarizzata per il 9 giugno 2026 - e dal **Tribunale di Campobasso** il 5/6 febbraio 2026 – ancora da calendarizzare).

***

Il procedimento veniva rinviato invitando parte ricorrente a depositare eventuale ulteriore documentazione comprovante i tentativi di prenotazione di un appuntamento per la domanda di cittadinanza effettuati dai ricorrenti.

Parte ricorrente depositava la documentazione sollecitata, colmando le lacune caratterizzanti la produzione iniziale (vedi *infra*).

All'esito di suddetta udienza e discussione ex art. 127 ter c.p.c., la **causa veniva trattenuta in decisione** ex art. 281 sexies c.p.c.. e definita con la presente decisione, che ha tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti costituite nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 36 dell'11.3.2026 depositata il 30.4.2026. Deve rilevarsi che nonostante l'attesa – non più prorogabile data l'imminente scadenza del termine fissato – al - 30.6.2026 - dal *Disposition time* connesso agli obiettivi PNNR - non è stato possibile, apprezzare e valutare le decisioni – allo stato non note - **delle Sezioni Unite** della Corte di Cassazione anche sull'applicabilità della riforma del marzo del 2025 (udienza celebratasi il 14.4.2026), nonché della **decisione della Corte Costituzionale calendarizzata in data 9.6.2026l**

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

La competenza territoriale

Corretta è l'individuazione del **Giudice territorialmente competente**.

La **competenza territoriale** "diffusa" (rispetto alla precedente "concentrata" presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta **dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206** (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.

Il **comma 36** prevede, infatti, che "*All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «*Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani*»".

In relazione alla vigenza temporale il **comma 37** prevede che "*Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Pertanto, **a far data dal 22.06.22**, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.

Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le **Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea** con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.

Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base **all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13** secondo cui "*Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.*"

Nel **caso di specie** l'avo era nato, come visto in premessa, **in un Comune ricadente nel Distretto della Corte di Appello di Genova** e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.

***

L'interesse ad agire

Ciò precisato, deve procedersi a verificare la sussistenza dell'**interesse ad agire**, in base al principio processuale sancito, anche, **dall'articolo 100 c.p.c.** che statuisce che "*per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*

Deve, innanzitutto, rammentarsi che la **Suprema Corte** (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) **è tutelabile**

immediatamente e incondizionatamente, **indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa**, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.

Alla luce di ciò è stato **escluso** che la presentazione della **domanda in via amministrativa costituisca** una **condizione di procedibilità** per la presentazione della domanda giudiziale, **vertendosi**, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, **in un sistema a "doppio binario"** (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che "*non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario*").

È, però, necessario **verificare la sussistenza in concreto dell'interesse** ad agire (non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo) la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio e che per parte della giurisprudenza, deve esistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione, e per altra parte della giurisprudenza **può anche sopravvenire** in corso di causa, purché sia **presente al momento della decisione.**

In considerazione del fatto che**,** come visto, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce **uno *status* permanente ed imprescrittibile** si ritiene di poter aderire **a detta ultima, più favorevole, interpretazione,** con la conseguenza che, nel caso in esame, deve valutarsi l'impatto dello *ius superveniens* di cui al **Decreto Legge del 28 marzo 2025 n. 36 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2025 n. 73, entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito con la legge 23 maggio 2025 n. 74** che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Detta norma, **innovando radicalmente la materia**, prevede, tra l'altro che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo**, nato in Italia, emigrato all'estero e titolare di esclusiva cittadinanza italiana**, sia, come già accennato, **il genitore ovvero il nonno del richiedente**.

L'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis,* da genealogicamente illimitata, diventa, dopo la radicale novella, **limitata** solo **a due gradi di ascendenza diretta**.

La scelta legislativa **–** legittima (come anche confermato dalla Corte Costituzionale all'esito dell'udienza del 11.3.2026 – *vedi infra*), non comportando alcuna forma di discriminazione e nemmeno introducendo un criterio che favorisca i casi di apolidia ovvero che svilisca il necessario reale collegamento tra il richiedente la cittadinanza e lo Stato concedente – incide, certamente, nel **caso di specie, atteso che** i **ricorrenti**, come emerge pacificamente dalla lettura del ricorso, **non rientrano nelle due categorie di discendenza** (figlio o nipote) **per le quali persiste ancora** il diritto a ottenere, da nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana: il capostipite invocato è, infatti, un ascendete diretto di grado superiore al secondo (nonno).

Deve, peraltro sottolinearsi che **il Tribunale di Torino, in data 25.6.2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-*bis*** – limitatamente alle parole "*anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo*" e alle condizioni previste alle lettere a), a-*bis*) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025 n. 74, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai principi derivati dall'ordinamento internazionale e, in particolare, dall'art. 9 del Trattato sull'Unione Europea, dall'art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dall'art. 15 comma 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dell'art. 3 comma 2 del Quarto Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;

A detta prima questione di legittimità costituzionale se ne sono aggiunte altre sollevate, dal **Tribunale di Mantova il 24 ottobre 2025** e dal **Tribunale di Campobasso il 5 febbraio 2026.**

La **Corte Costituzionale**, come anticipato, si è pronunciata, **all'esito dell'udienza dell'11.3.2026 con la sentenza n. 36 del 2026** (depositata il 30.4.2026) sulla prima questione sollevata dal tribunale di Torino, ritenendola in parte non fondata e in parte inammissibile – vedi *infra*.

La Corte non si è, invece, ancora pronunciata sulle ulteriori questioni sollevate (quella del **Tribunale di Mantova** è stata calendarizzata per il 9 giugno 2026 ma non è noto l'esito, mentre quella del **Tribunale di Campobasso** risulta ancora da fissare).

***

In considerazione di detta, importante e impattante, novella legislativa, (già oggetto, come detto, di positivo seppur parziale, vaglio costituzionale) appare evidente che **l'interesse ad agire**, **dopo la conversione in legge del decreto** (avvenuta come detto in data 23.5.2025), **debba considerarsi, sussistente** in quanto, in un caso come quello in esame, **il riconoscimento della cittadinanza per via amministrativa** per le istanze presentate dopo le ore 23.59 del 27.3.2025 (per come statuito riformato art. 3 bis, primo comma, lett. b) della L. 91/1992) **non è più conseguibile**.

È dunque pacifico che **l'unica via, in concreto perseguibile,** dagli odierni ricorrenti, è **quella giurisdizionale**, con l'instaurazione del presente giudizio (seppur successivamente alle ore 23.59 del 27.3.2025) coniugata con l'attesa delle (ulteriori - visto il rigetto della prima) pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sulla legittimità e interpretazione della novella legislativa.

Una **preliminare declaratoria di inammissibilità** (per difetto di interesse ad agire) **precluderebbe**, dunque, per sempre (al netto di sempre possibili impugnazioni e/o delle future decisioni della Consulta) **l'accertamento della cittadinanza italiana**.

L'interesse ad agire per ottenere una decisione giurisdizionale (favorevole o meno) **è dunque sussistente**, dal momento che, definito il presente giudizio, ogni altra strada, risulterebbe normativamente e definitivamente preclusa.

***

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Passando al **merito della controversia** parte ricorrente chiede, come visto, il **riconoscimento** della cittadinanza *iure sanguinis*, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita **ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.**

Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. **principio di effettività** (indiscusso nel diritto internazionale) **spetta** a ciascuno **Stato determinare le condizioni** che una persona deve soddisfare **per** essere considerata investita della **sua cittadinanza** (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).

Ciò è stato specificatamente chiarito dalle **Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318** (le **c.d. sentenze gemelle** sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività **delinea**, in modo negativo**, il confine** della **libertà degli Stati** di accordare l'acquisto della cittadinanza **a chi non presenti alcun vero punto di collegamento** con **l'insieme di rapporti** nei quali **si esprime la cittadinanza effettiva** (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una *fictio*, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente **non può considerarsi una mera *fictio* il vincolo di sangue**.

In questo senso la Corte ha chiarito che il **principio** di effettività viene - di norma - **richiamato** per **inibire le c.d. decadenze arbitrarie** della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, Rottmann, causa C-135/08, in relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.

Deve, peraltro, rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di **decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili (come dimostra la riforma del marzo 2025 e la prima pronuncia su di essa della Corte Costituzionale del marzo 2026),** anche perché **rispondenti a un significato più completo** del concetto di **cittadinanza**, incentrato su una **trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità** e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).

***

I principi generali regolatori la materia ante riforma del marzo 2025

La **cittadinanza è una qualità (uno *status*)**, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.

Sul punto la **Corte di cassazione** (nelle due già richiamate **sentenze gemelle** del **24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318**) ha sottolineato che **l'ordinamento** giuridico italiano "*mantiene per tradizione un **approccio conservatore**, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.*

*L'acquisto fondamentale è **a titolo originario per nascita**.*

Fino al 1992 *ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.*

Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: ***artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912****.*

Il quadro è mutato solo con la ***legge n. 91 del 1992****, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).*

Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso ***in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;*** *ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede* ***nella l. n. 555 del 1912*** *un semplice* ***punto di perfezionamento*** *della disciplina già insita nel* ***codice civile del 1865.***

***

La normativa di riferimento ante riforma del marzo 2025

Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("*Nuove norme sulla cittadinanza*"), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, **dal codice civile del 1837** (**Codice Albertino)**, quindi **dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865,** entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (**codice abrogato del 1865**);

Successivamente, in considerazione del **fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX**, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella l**egge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23**, poi nella **legge 17 maggio 1906 n.217**. e infine nella **legge n. 555 del 13 giugno 1912** tutte in linea di assoluta continuità normativa.

L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla **trasmissione *jure sanguinis*.**

In particolare, **all'art. 19 del Codice Albertino** si dichiarava testualmente: *"il figlio nato in paese straniero da padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti"*.

Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.

La circostanza della trasmissione *jus sanguinis* della cittadinanza veniva altresì riaffermata **dall'art. 4 del Codice Civile del 1865** *"E' cittadino il figlio di padre cittadino"*.

Considerato inoltre che il R**egno d'Italia è subentrato,** in qualità di **Stato successore, al Regno di Sardegna,** quale Stato predecessore, **tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (data di dichiarazione dell'Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana** anche in **base ai principi di diritto internazionale consuetudinario** (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 "I*o Stato*

successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore")

Coloro che erano **nati nell'allora Regno di Sardegna**, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, **dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati,** a **condizione** che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, **non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera**.

Un tale principio risulta **confermato anche del Ministero dell'Interno** nella pubblicazione/circolare "*La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari*" dove alla pagina 9 viene espressamente riportato *…"Può capitare, poi, che **l'ascendente dante causa, sia emigrato** dall'Italia **antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia**, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale **circostanza** può ritenersi **non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana**. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere **considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia**. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza **non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia,** costoro devono considerarsi non aver **mai conseguito la cittadinanza italiana**..."*.

Tali **concetti** devono quindi ritenersi **consolidati** trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che **l'art. 11 del Codice Civile del 1865**, che regolava i casi di perdita di cittadinanza**, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana** i soggetti **emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.**

All'opposto, **se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861,** lo stesso **non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana** ai propri discendenti **non avendola mai posseduta** nemmeno lui;

***

Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo – prima della riforma del 2025 - si fondavano sul **principio della trasmissione *iure sanguinis*** della cittadinanza italiana, ma **solo per via paterna**.

L'art. 1 della **Legge n. 555 del 13 giugno 1912** ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione *iure sanguinis* **solo per via paterna**.

Detta norma è stata **dichiarata incostituzionale** dalla Corte costituzionale con la **sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30** nella parte in cui "*non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina",* riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la **Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975** – aveva **dichiarato costituzionalmente illegittimo**, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., **l'art. 10**

L. 555/1912 nella parte in cui "*prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero*".

In particolare:

Con **la sentenza n.87 del 1975,** la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. n. 555 del 1912, , ha ritenuto **tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna** e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche **del principio di uguaglianza dei coniugi** e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "*a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto*", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.

Con **la sentenza n.30 del 1983**, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, **ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia**. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.

Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito **il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre**

In relazione agli **ambiti applicativi di dette pronunce** si formarono **due orientamenti giurisprudenziali**.

Secondo **un primo orientamento** gli effetti ("favorevoli") delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione; **secondo altro opposto** orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.

La **Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009**, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno *status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione* a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il **diritto di cittadinanza** in quanto ***status* permanente ed imprescrittibile** (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) **è giustiziabile in ogni tempo** (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del

genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, **anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione**, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che ***"lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo*** *che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato* ***può perdersi solo per rinuncia****, così anche nella legislazione previgente* (art. 8 n. 2 L. 555/1912) *(….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una* ***qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità****, che lo rendono* ***giustiziabile in ogni tempo*** *e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato*".

Ed ancora che "*la titolarità della* ***cittadinanza*** *italiana va riconosciuta in sede giudiziaria,* ***indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata*** *ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria*".

Le **norme precostituzionali**, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, **inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono**, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, se**mpre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili**, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

***

Nel **1992** il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la **Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("*Nuove norme sulla cittadinanza*")**.

L'art. 1 prevede che sia «*cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini* […]».

Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), **riconosce la cittadinanza *iure sanguinis*** (ossia per nascita) **in favore dei discendenti in linea retta di** cittadini **italiani**, di sesso maschile o femminile, **anche emigrati** all'estero (ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-

Come affermato dalla **Cassazione nelle "sentenze gemelle"** del 2022, "*il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una* ***decisa restrizione*** *delle possibilità di acquisto della cittadinanza* ***di chi non vanti ascendenti***

***italiani**, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.*

*È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che **l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale**, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.*

*Proprio **da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza**, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.*

Peraltro, la Cassazione ha rammentato che "*della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.*

La possibilità di aversi nel tempo "una duplice nazionalità" venne già allora considerata una "conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio".

***

I principi processuali sull'onere della prova <u>ante riforma del marzo 2025</u>

L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato **sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione**, restando **fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia** (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).

Ove la cittadinanza sia rivendicata da un **discendente**, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, **spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente** di un cittadino italiano; incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.

Come **sinteticamente** spiegato dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022**:

*La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a **titolo originario**.*

*Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura **permanente ed è imprescrittibile**.*

*Esso è **giustiziabile** in ogni tempo in base alla semplice **prova** della fattispecie acquisitiva integrata dalla **nascita da cittadino italiano**.*

*Donde la **prova** è nella **linea di trasmissione**.*

*Resta salva solo **l'estinzione** per effetto di **rinuncia** (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).*

*Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di **dimostrare** salvo che questo: di **essere** appunto **discendente** di un cittadino **italiano**; mentre incombe alla **controparte**, che ne abbia fatto **eccezione**, la prova **dell'evento interruttivo** della linea di trasmissione.*

***

La riforma della cittadinanza di cui al Decreto-legge del 28 marzo 2025

convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025 n. 74

La materia della cittadinanza è stata, come anticipato, riformata con il **Decreto-legge del 28 marzo 2025 n. 36** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2025 n. 73, entrato in vigore il 29.3.2025, **e convertito con la legge 23 maggio 2025 n. 74**. e ulteriormente lo sarà quando (e se) sarà approvato il disegno di legge depositato alle Camere dal Governo.

Detta norma, **innovando radicalmente la materia**, prevede, tra l'altro che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo**, nato in Italia, emigrato all'estero e titolare di esclusiva cittadinanza italiana, sia il genitore ovvero il nonno/a del richiedente**.

L'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis,* da genealogicamente illimitata, diventa, dopo la radicale novella, **limitata,** dunque, solo **a due gradi di ascendenza diretta e solo da un genitore o nonno cittadino italiano (e non bipolide)**.

La **scelta legislativa –** come già detto *prima facie* legittima (come confermato anche dalla Corte Costituzionale – vedi *infra*), non comportando alcuna forma di discriminazione e nemmeno introducendo un criterio che favorisca i casi di apolidia ovvero che svilisca il necessario reale collegamento (c.d. *genuine link*) tra il richiedente la cittadinanza e lo Stato concedente – **NON** è **applicabile** nel caso di specie, **sebbene il ricorso sia stato depositato successivamente alle ore 23.59 del 27.3.2025**

E', infatti pacifico che i ricorrenti **non rientrino nelle due categorie di discendenza** (figlio o nipote di avo con titolare di esclusivamente di cittadinanza italiana) **per le quali persiste ancora** il diritto a ottenere, seppur nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana e **non abbiano presentato la documentazione necessaria** ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana **entro le 23.59 del 27.3.2025** (**e nemmeno, entro la stessa data, hanno ottenuto un appuntamento per presentarla** anche calendarizzato in epoca successiva al 27 marzo 2025**).**

Nonostante il **deposito** del ricorso **dopo il 27 marzo 2025** e il **grado** di discendenza invocato **superiore al secondo**, la documentata **impossibilità per i ricorrenti di ottenere un appuntamento per cause a loro estranee** (vedi meglio *infra*), impone, comunque di **continuare ad applicare la normativa precedente** la riforma del marzo 2025.

***

Le questioni di costituzionalità sollevate sulla novella riformatrice

Come anticipato (trattando dell'interesse ad agire) **il Tribunale di Torino,** in data 25.6.2025, ha per **primo** sollevato **questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-*bis*** – limitatamente alle parole "*anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo*" e alle condizioni previste alle lettere a), a-*bis*) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025 n. 74**, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione**, quest'ultimo in relazione ai principi derivati dall'ordinamento internazionale e, in particolare, dall'art. 9 del Trattato sull'Unione Europea, dall'art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dall'art. 15 comma 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dell'art. 3 comma 2 del Quarto Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;

A detta, prima, ordinanza di rimessione **se ne sono aggiunte due ulteriori,** sollevate dal **Tribunale di Mantova** (il 24 ottobre 2025 con udienza calendarizzata per il 9 giugno 2026) e dal **Tribunale di Campobasso** (il 5/6 febbraio 2026 con udienza di discussione ancora da fissare).

La sentenza della Corte Costituzionale N. 63/2026

All'esito dell'udienza pubblica dell'11.3.2026 la Corte ha ritenuto le questioni di costituzionalità **prospettate in parte non fondate e in parte inammissibili.**

Nello **specifico**, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

1) **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani,

4) **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217;

5) **non fondata** la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

6) **non fondata** la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

***

E' utile **riassumere**, riportandoli anche testualmente, i passaggi motivazionali, più significativi e rilevanti, della **sentenza della Corte Costituzionale N. 63/2026,** decisa nella camera di consiglio dell'11.3.2026 e depositata in data 30.4.2026.

La Corte ha **innanzitutto riassunto, le questioni di costituzionalità** sollevate dal Giudice (il Tribunale di Torino) remittente secondo il quale la **norma** censurata **violerebbe**:

a) **gli artt. 2 e 3 Cost**., in riferimento ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento nella sicurezza giuridica, in quanto, da un lato, sarebbe arbitrario distinguere tra coloro che hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l'hanno chiesto dopo; dall'altro, sarebbero lesi i diritti quesiti, perché l'art. 3-*bis* determinerebbe una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale»;

b) **l'art. 117, primo comma, Cost**., **in relazione all'art. 9 del TUE e all'art. 20 del TFUE**, che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro;

c) **l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani**, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza»;

d) **l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, del Prot. n. 4 CEDU**, secondo il quale «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».

Ha quindi **riepilogato le considerazioni dell'Avvocatura di Stato** e dei **vari interventori** sulle singole questioni e ha, quindi, esplicitato la propria decisione su tutti i temi proposti.

Prima di esaminare le singole questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha, **effettuato** una **premessa articolata, in tre parti**:

- la **prima**, volta a fornire un **inquadramento storico** della disciplina della trasmissione della cittadinanza italiana e a evidenziare le peculiarità della situazione italiana (punto 8.1.);
- la **seconda**, volta ad esaminare **l'impatto dell'entrata in vigore della Costituzione** e la progressiva divaricazione, rispetto ad essa, della disciplina legislativa sulla cittadinanza (punto 8.2.);
- la **terza**, diretta a illustrare il **significato delle norme** censurate e la loro ***ratio*** (punto 8.3.).

Dette premesse, seppur importanti, possono, in questa sede, essere omesse (rinviando alla lettura della sentenza) procedendo a sintetizzare le **statuizioni della Corte nel merito delle questioni sollevate**.

***

La prima questione, (violazione degli artt. 2 e 3 Cost.) è stata giudicata **non fondata**, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella limitazione della retroattività mediante norme transitorie (sentenze n. 376 del 2008 e n. 246 del 1992). Nello specifico la Corte ha sottolineato che la disciplina censurata ha ritenuto di far **salvi gli stranieri di origine italiana** che avevano già **presentato domanda** di accertamento della cittadinanza italiana (o avevano **ricevuto l'appuntamento**), ed evidenziando che la domanda di accertamento è una **circostanza** che può essere **ragionevolmente valutata idonea a differenziare** chi l'ha proposta, in quanto accresce il peso del suo affidamento.

La Corte ha quindi affermato che "resta **impregiudicata**, (in quanto estranea al giudizio *a quo* e dunque non sollevata dal rimettente), la questione relativa alla **differenziazione tra chi ha ricevuto l'appuntamento e chi ha avviato la procedura** di riconoscimento della cittadinanza, **ma non ha ricevuto l'appuntamento** entro le 23:59 del 27 marzo 2025.

Nel caso di specie, come anticipato e come si vedrà meglio successivamente, parte ricorrente **ha documentato di aver tentato di avviare la procedura di riconoscimento** della cittadinanza.

La questione rimasta impregiudicata risulta pertanto, nello specifico, concretamente **rilevante** (vedi meglio *infra* trattando il caso in esame).

***

Anche la **seconda questione relativa alla lesione dei diritti quesiti** è stata valutata **non fondata**.

La Corte ha affermato che per ritenere legittima la scelta normativa occorre considerare

- il "**peso" dell'interesse perseguito** dalle norme censurate (punto 9.2.1.)

- la **consistenza dell'affidamento** leso (punto 9.2.2.),
- tenendo conto delle **misure "compensative**" contenute nel d.l. n. 36 del 2025, come convertito (punto 9.2.3.).

Lo **scopo** perseguito dal d.l. n. 36 del 2025, come convertito, è quello di stabilire la necessità di «**vincoli effettivi con la Repubblica**», al fine di ripristinare il nesso tra popolo, sovranità e territorio, scopo in linea con la trama costituzionale e con il criterio, giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, del c.d. *"genuine link".* L'interesse è dunque di assoluta rilevanza.

In relazione alla consistenza dell'**affidamento leso**, lo stesso risulta **indebolito** da una serie di circostanze:

- **l'art. 3-*bis* non incide su posizioni consolidate** (sullo status e sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano o sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l'appuntamento) il cui affidamento, anche se privi di vincoli reali con la società italiana, è stato ritenuto dal legislatore prevalente.
- **Per** tutti gli **altri soggetti** nati all'estero e discendenti da almeno un avo italiano, la Corte ha precisato che si tratta di uno ***status* che richiede necessariamente un accertamento** (amministrativo o giurisdizionale), in mancanza del quale esse non godono del regime del cittadino italiano. Ha quindi sottolineato che **sebbene gli stranieri di origine italiana non avessero uno specifico dovere di attivarsi** prima del 28 marzo 2025, **non si può ritenere equivalente**, nella prospettiva dell'affidamento, **chi si è attivato rispetto a chi è rimasto inerte** a fronte di uno status che necessita di un previo accertamento per l'effettivo godimento dei diritti ad esso collegati. Ha anche aggiunto che la novella ha voluto, correttamente, **disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata** nel perpetuare **all'infinito un legame** che, con il passare delle generazioni, **diventa fittizio** sottolineando che «[l]'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento» (sentenze n. 182 del 2022 e n. 136 del 2022; si vedano anche le sentenze n. 70 del 2024, n. 145 del 2022, n. 108 del 2019, n. 56 del 1989).
- In relazione alle **misure "compensative"** contenute nel d.l. n. 36 del 2025, il decreto modifica altre disposizioni, allo scopo di facilitare l'ingresso in Italia e l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri di origine italiana.

In considerazione di quanto sopra la Corte ha affermato che le **norme** censurate hanno **bilanciato in modo non irragionevole** l'affidamento dei destinatari e il principio costituzionale di effettività della cittadinanza.
L'art. 3-*bis* ha introdotto *ex tunc* nuove condizioni per l'acquisto della cittadinanza per filiazione da parte degli stranieri nati all'estero, richiedendo un nesso sufficiente con l'Italia ma contemporaneamente tutelando l'affidamento di chi aveva già ottenuto il riconoscimento dello status o aveva presentato la domanda (o almeno ricevuto l'appuntamento). Il **legislatore** è intervenuto **per far fronte a una divaricazione** della legislazione dal contesto costituzionale, che **si era progressivamente aggravata**, ribadendo che nella materia della cittadinanza, il legislatore **gode di ampia discrezionalità**.

***

Neppure **fondata la terza questione di denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 del TUE e all'art. 20 del TFUE**, che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
La Corte ha evidenziato l'inconferenza della giurisprudenza richiamata rispetto alle norme censurate, atteso che le pronunce della Corte di giustizia riguardano, tutte, casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto.

***

Inammissibile la **quarta questione** di asserita **violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. anche in relazione all'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani**, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Tale Dichiarazione **non è infatti un atto internazionale vincolante**, in quanto è incorporata nella risoluzione 217A dell'Assemblea generale dell'ONU.
La Corte ha quindi evidenziato che **resta impregiudicata la questione se l'art. 15, comma 2,** della Dichiarazione esprima una **norma consuetudinaria**, dato che il rimettente richiama specificamente l'art. 117, primo comma, Cost. (non l'art. 10, primo comma, Cost.) e il «diritto internazionale pattizio» e, nel punto relativo all'art. 15 della Dichiarazione, non invoca mai una consuetudine internazionale dal contenuto corrispondente.

***

Inammissibile, infine, la **quinta questione** relativa alla **violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3, comma 2, del Prot. n. 4 CEDU**, secondo il quale «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino». La CEDU **non garantisce, infatti, un diritto alla cittadinanza**, e dalla **giurisprudenza** della **Corte EDU** risulta solo che:
a) un **diritto di acquistare o conservare** una certa cittadinanza **non è garantito dalla CEDU** (ad esempio, sentenza 21 maggio 2013, Fehrer e Dolnik contro Slovacchia, punto 41);
b) **una «arbitrary denial» della cittadinanza** potrebbe ledere il diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, ma l'arbitrarietà della privazione **va accertata in base al diritto interno dello Stato** (ancora, sentenza Fehrer e Dolnik, punto 41; si vedano anche le sentenze 22 dicembre 2020, Usmanov contro Russia, punti 53-54, e 17 settembre 2024, Abo contro Estonia, punti 63-64);
c) il **diritto di entrare nel territorio di uno Stato**, garantito dal citato art. 3, comma 2, del protocollo n. 4, **spetta solo ai cittadini di quello Stato** (Grande Camera, sentenza 14 settembre 2022, H.F. e altri contro Francia, punti 205 e 245).

***

In ragione del tenore di tale decisione non è, dunque, **necessario** (e nemmeno opportuno) **sospendere il giudizio**, non ritenendo questo Tribunale di sollevare (ulteriori) questioni di legittimità costituzionale e, parimenti, e **neppure** è **possibile rinviarlo a nuovo ruolo**, in attesa delle ulteriori pronunce (sulle rimanenti questioni prospettate) della Corte Costituzionale (peraltro parte resistente si è opposta ad un rinvio in attesa delle ulteriori decisioni della Corte, rimettendosi solo in caso di rinvio finalizzato ad attendere il deposito della sentenza già decisa- invero avvenuto in data 30 aprile 2026).

Da un lato, infatti, non ricorre alcuna ipotesi di sospensione del procedimento (nemmeno l'ipotesi di sospensione su istanza congiunta delle parti ex art. 296 c.p.c.) e **dall'altro** (come già evidenziato nel decreto di fissazione della prima udienza) è necessario (per superiori interessi dello Stato) definire il processo entro il **30.6.2026** (come ribadito da ultimo dal Presidente del Tribunale con nota del 30.4.2026)

Tale data, infatti, come noto, rappresenta il **termine per il rispetto del c.d. *Disposition Time* (DT),** parametro di riferimento per valutare il rispetto, anche a livello nazionale, in ambito giudiziario, degli obiettivi fissati per l'Italia per l'ottenimento delle successive tranches di cospicui finanziamenti provenienti dall'Unione Europea e previsti dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR).

Simili obiettivi e impegni, come anche specificatamente indicato e disposto dal Presidente del Tribunale con il provvedimento di assegnazione dei fascicoli di cittadinanza, impongono la definizione del ricorso sulla base della normativa attualmente vigente, perdipiù ritenuta, rispetto ai quesiti sollevati, costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 dell'11 marzo 2026 depositata il 30.4.2026.

Il caso in esame

Il ricorso deve essere accolto,

Lo stesso, infatti, è stato **depositato, come visto, dopo le ore 23:59 del 27.3.2025**, e **ma rientra,** in uno dei **casi per cui la cittadinanza** italiana può (ancora) **essere riconosciuta**.

Nonostante il fatto che **il ricorso sia stato depositato dopo le ore 23:59 del 27.3.2025 e la discendenza non sia limitata a soli due gradi, lo stesso deve essere accolto,** avendo parte ricorrente dimostrato di aver, invano, **prima dello scadere di detto limite temporale**, **tentato di ottenere un appuntamento consolare** che non conseguiva per causa a lei non riconducibile o imputabile.

***

L'art. 1. Del **Decreto-Legge del 28 marzo 2025 n. 36 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2025 n. 73, entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito con la legge 23 maggio 2025 n. 74** ha, infatti, previsto che alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 sia inserito l'art, 3-bis. secondo cui:

1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;

(e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74».)

Una delle suddette **ipotesi ricorre**, come anticipato, nel caso in esame.

***

Il **ricorso** è, infatti, stato, pacificamente, **depositato successivamente alle ore 23.59 del 27.3.2025** (cfr. attestazione informatica di deposito)

***

Nessun appuntamento è stato (come anticipato *supra*) **ottenuto** dai richiedenti (né prima né dopo detta data) e, dunque, **nessuna domanda** (corredata di tutta la documentazione necessaria) **è stata depositata** al Consolato territorialmente competente.

Come visto, la nuova disciplina introdotta dal Decreto-Legge n. 36 del 2025 convertivo con legge n. 74 del 2025 prevede che:

*a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, **corredata della necessaria documentazione, presentata** all'ufficio consolare o al sindaco competenti **non oltre le 23:59,** ora di Roma, della medesima data;*

*a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria **documentazione, presentata** all'ufficio consolare o al sindaco competenti **nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;***

Per applicare la normativa previgente **è dunque necessario** che il richiedente abbia **presentato una domanda amministrativa** (posto che quella giudiziaria è, come detto, stata depositata successivamente al 27 marzo 2025) **corredata di tutta la documentazione** necessaria:

- o prima del 28.3.2025
- o successivamente al 28.3.2025, ma solo se la data di appuntamento per depositare la documentazione sia stata comunicata al richiedente prima del 28.3.2025 (ipotesi, chiarificatrice, introdotta dalla legge di conversione con lettera *a-bis*))

***

Sebbene nessuna domanda (corredata di tutta la documentazione necessaria) **sia stata depositata** al Consolato territorialmente competente e **nessun appuntamento sia stato ottenuto** dai richiedenti (né prima né dopo il 27.3.2025) parte ricorrente ha **documentato** i propri **tentativi** di **percorrere** (**ante 28.3.2025**), **la "via amministrativa".**

Ha, infatti, depositato delle **schermate** (c.d. screenshot) riproducenti la pagina del portale del sistema di prenotazione online denominata **Prenot@mi** del Consolato competente o comunque l'invio, all'Ambasciata competente, di **raccomandate** cartacee o **e-mail** o **pec** di richiesta/sollecito di un appuntamento per depositare la documentazione necessaria al riconoscimento della cittadinanza italiana

Da tale documentazione è possibile desumere che il ricorrente abbia **tentato** di ottenere **un appuntamento** per presentare la documentazione idonea ad ottenere il riconoscimento del suo *status civitatis* italiano *iure sanguinis* **senza**, tuttavia, **aver concluso l'operazione** ed aver **ottenuto una effettiva prenotazione, non avendo il sistema informatico accettato l'inserimento/presa in carico** della prenotazione informatica (cfr. documentazione prodotta).

E' evidente che, **dal punto di vista letterale e formale, non risultano sussistenti i requisiti previsti dalla novella del 2025** per poter (continuare ad) applicare la normativa previgente.

***

Tuttavia, come già accennato, la Corte Costituzionale, nella sentenza 63/2026, ha lasciato "**impregiudicata**, (in quanto estranea al giudizio *a quo* e dunque non sollevata dal rimettente), la questione relativa alla **differenziazione tra chi ha ricevuto l'appuntamento e chi ha avviato la procedura** di riconoscimento della cittadinanza, **ma non ha ricevuto l'appuntamento** entro le 23:59 del 27 marzo 2025.

Detta questione (con annesso profilo di possibili incostituzionalità) è stata esplicitamente sollevata dalle ordinanze del **Tribunale di Mantova e di Campobasso**.

A **parere di questo Tribunale**, la circostanza di aver **fatto tutto ciò che era possibile** per ottenere un **appuntamento prima del 27 marzo 2025** (non **ottenendolo per cause a lui estranee e non imputabili)**, impone di **evitare** una **illogica e discriminatoria differenziazione** rispetto a coloro che, a parità di comportamenti posti in essere (lo stesso accesso alla piattaforma on-line prenot@mi), **sono riusciti ad ottenere l'agognato appuntamento.**

Un riconoscimento o una negazione dello *status* di cittadino italiano solo a causa di fattori burocratici (e/o informatici) che pacificamente esulano dalla sfera di controllo dell'"avente diritto" integrerebbe, infatti, una **illogica discriminazione** e dunque una manifesta ingiustizia, **in evidente contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione**.

Questo Tribunale, pertanto, ritiene di dover fornire una interpretazione costituzionalmente orientata che **equipari** la **posizione di chi ha ottenuto**, prima delle 23.59 del 27.3.2025 **un appuntamento** e **chi, come gli odierni ricorrenti, pur chiedendolo** (anche reiteratamente), **non è riuscito ad ottenerlo** per problematiche a lui estranee (la saturazione del sistema – cfr. sul punto documentazione prodotta).

***

Ad oggi né la Corte Costituzionale, né le Sezioni Unite della Cassazione, hanno reso pubbliche le proprie statuizioni, con la conseguenza che, dovendo il presente procedimento - per le ragioni già esplicitate (collegate al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.) - essere definito entro il 30.6.2026, la questione, pertanto, deve essere risolta in questa sede (al netto di successive impugnazioni e decisioni giurisdizionali di merito e di legittimità) come sopra argomentato e definito.

***

Nel caso di specie, dunque, **può ritenersi applicabile la normativa previgente** (sopra riassunta) **alla novella del marzo 2025**

Deve aggiungersi che i tentativi di ottenere un appuntamento effettuati **possono considerarsi effettuati anche in nome e per conto dei minorenni dagli stessi rappresentati** - in quanto genitore – e nei confronti dei quali deve, pertanto, parimenti applicarsi la normativa previgente

In considerazione di ciò e del fatto che **parte ricorrente ha documentato l'ininterrotta linea di discendenza** tra il capostipite cittadino italiano e gli odierni ricorrenti (che peraltro parte resistente non ha in alcun modo contestato) gli stessi devono **essere dichiarati cittadini italiani**, non risultando che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano **mai rinunciato** alla **cittadinanza italiana** interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).

***

Peraltro, deve aggiungersi, come evidenziato da parte resistente con la memoria di costituzione, **che la stessa norma ha anche modificato l'art. 19 bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150** (di cui ha anche sostituito la precedente rubrica con la seguente: «*Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana*») ha previsto che dopo il comma 2 sia aggiunto il comma 2-bis che prevede che " *Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale* e, soprattutto, il comma 2-ter che prevede che *"Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.*».

L'Avvocatura dello Stato ha, infatti, evidenziato che parte ricorrente avrebbe dovuto produrre l'**estratto di leva** (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e l'**estratto contributivo** (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della l.. n. 92/1991, della l. n. 555/1912);

Detta documentazione assume, infatti, rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n. 555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito

dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).

***

Prima della recente modifica normativa era, come visto *supra*, pacifica **la regola secondo cui l'onere della prova gravava sulle parti secondo le regole ordinarie**. Per cui "*a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il solo fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva*" (cfr. Cass. SU 25317/22 e Cass. SU 25318/22). 9

Secondo l'insegnamento delle SS.UU chi reclama il possesso della cittadinanza *iure sanguinis* aveva solo l'onere di provare il vincolo di discendenza da un cittadino italiano, dovendo lo Stato provare la sussistenza di eventuali cause interruttive ostative all'acquisito o al mantenimento della cittadinanza.

Questa regola sulla distribuzione dell'onere della prova non è stata ritenuta dal legislatore "*adeguata alla realtà concreta delle controversie in materia di cittadinanza, nella quale coloro che chiedono l'accertamento sono gli unici ad avere accesso ai fatti e ai documenti rilevanti. Invero la legge ha previsto (almeno fino al 15 agosto 1992) significativi eventi interruttivi dell'acquisto o del mantenimento della cittadinanza, tutti riconducibili a situazioni venute in essere in ordinamenti stranieri (trasferimenti di residenza, acquisto volontario di cittadinanza straniera, esercizio volontario di diritti politici a seguito dell'acquisito non volontario di cittadinanza straniera). Non è in tale contesto ragionevole imporre allo Stato l'onere (anche finanziario) della ricerca in archivi stranieri di tali fatti e situazioni, peraltro assai risalenti nel tempo. In effetti, la distribuzione dell'onere della prova delineata dalla suddetta pronuncia stabilisce un indebito vantaggio nei confronti dei ricorrenti e un irragionevole onere finanziario a carico dello Stato italiano, premiando in maniera irragionevole situazioni di prolungata inerzia degli interessati*" (così la relazione illustrativa del d.l. 36/25).

Il D.L 28 marzo 2025 n. 36 ha, come visto, **aggiunto all'art. 19-bis del D.lgs. 150/2011 il comma 2-bis** che dispone «*Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale*.» e il comma 2-ter che dispone «*Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge*.».

Detta norma, nel caso di specie, **è certamente applicabile**, essendo il ricorso stato depositato successivamente alle 23.59 del 27.3.2025.

Se, dunque, la norma che ha **invertito l'onere della prova è certamente operante** nel presente giudizio**,** è doveroso **interrogarsi sulle implicazioni pratiche** derivanti dalla riforma posto che la norma incide sia sull'onere di allegazione sia sull'onere della prova, attribuendo entrambi a chi agisce per l'accertamento della cittadinanza italiana. Ne deriva che nelle controversie in tema di cittadinanza il **ricorrente dovrà allegare e provare** la discendenza per filiazione da un antenato cittadino italiano e che l'avo non abbia «*ottenuto*» (periodo 1865-1912) o «*spontaneamente acquistato*» (1912-1992) la cittadinanza straniera, o non abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, o ancora non abbia accettato impiego da un Governo estero o abbia prestato servizio militare per una potenza straniera nonostante l'intimazione del Governo italiano di desistervi. Dovrà provare di aver avuto la cittadinanza e di non averla persa al momento della nascita del discendente.

Deve, in **primo luogo**, considerarsi che **l'impatto della riforma va valutato congiuntamente alle nuove regole** che limitano sostanzialmente a due generazioni la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza.

E' evidente che **per due generazioni** il reperimento e la produzione di certificati contributivi e di leva sia assolutamente **agevole**.

Diversamente nel caso di **certificati ben più risalenti,** relativi ad avi di generazioni precedenti, rilevanti solo per via del tentativo di prenotazione effettuato prima del 28.3.2'25.

Nella maggior parte di detti casi un simile onere probatorio rischierebbe di trasformarsi in una ***probatio diabolica***.

Per **mitigare un simile rigore** deve, pertanto, affermarsi che nelle cause in cui l'amministrazione resistente è costituita può in primo luogo soccorrere **l'art. 115 c.p.c,** dovendo, ritenerlo applicabile anche quando non si tratti, come nel caso in esame, di accertare un diritto relativo.

In **secondo luogo**, deve osservarsi che prima della riforma si riteneva pacifico che, qualora il giudice avesse individuato, dalle deduzioni operate in ricorso o dalla documentazione prodotta in giudizio, fonti di prova decisive non acquisite, ben avrebbe potuto **esercitare i poteri di acquisizione d'ufficio**, ad esempio disponendo ordine di esibizione ex art. 210, 211 o 213 cpc.

Tale regola **trovava il proprio fondamento** in Cass. sez. VI civ. 20870/2011 che in caso di "insufficienza probatoria" aveva previsto*: "a) in un quadro di non contestazione della documentazione allegata e sulla quale il Tribunale si era pronunziato in termini di attendibilità, non poteva gravarsi i richiedenti dell'onere di iniziativa istruttoria completiva; b) la valutazione di incompletezza documentale o di equivocità del contenuto testuale della documentazione doveva essere seguita dalla indicazione alla parte dell'esigenza di completare o chiarire la documentazione stessa; c) la delicatezza della questione sottoposta, connessa a diritto di primaria rilevanza costituzionale, avrebbe comunque dovuto indurre il giudice di merito ad attivare i suoi poteri di richiesta officiosa di informazioni nei confronti del Ministero degli Esteri…"*.

Orientamento confermato da Cass. sez. I civ. 27.12.2021 n. 41686 "*«in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero» (Cass., Sez. I,* 12 *3/08/2017, n. 19428)*" senza che sia necessaria la formalizzazione di un'istanza in tal senso da parte dell'interessato.

Anche con la nuova norma deve, comunque, ritenersi che **persista il potere del giudice di sopperire alle lacune probatorie del ricorrente**, quando lo stesso abbia comunque fornito quantomeno un principio di prova.

***

Fatte simili precisazioni, prima di affrontare il caso specifico, deve, richiamarsi **l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana** per un pubblico impiego o **per aver svolto servizio militare** all'estero.

L'**Art. 11 del Codice civile 1865** disponeva che: "*La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al*

servizio militare di potenza estera". Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.

L'**Art. 8 della legge 555/1912** disponeva **che** "*Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi* ***persista nonostante l'intimazione del Governo italiano*** *di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio*";

L'**Art. 12 Legge 91/1992** sancisce che "***Il cittadino italiano perde la cittadinanza se****, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,* ***non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare****.*"

Deve aggiungersi che sul punto la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella *"tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.*

La *ratio* è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può "*conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici*".

Evidente, quindi, che la **norma imponesse un forte limite restrittivo** verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali; sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva "*permissione*" del governo nazionale.

Le **normative successive** a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto "antico e tradizionale rigore" disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma **anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino**.

E' dunque evidente che, **dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865**, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma **debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano**.

***

Orbene, nel caso di specie, non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione del capostipite - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) **antecedenti al 1912** quando era vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica della cittadinanza,

senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte del Governo Italiano a lasciare detti incarichi.

Peraltro, dalla **disamina dei certificati** (di matrimonio e di nascita dei figli) prodotti **non emergono**, tra gli ascendenti, l'espletamento di **professioni militari** o **incarichi pubblici**.

Sul punto deve aggiungersi che **parte resistente**, **limitandosi ad una generica contestazione**, non ha preso specifica posizione su dette produzioni con la conseguenza che può e deve, **comunque, trovare applicazione il disposto dell'art. 115 c.p.c.,** atteso che una **contestazione**, per essere realmente tale, **deve essere specifica e puntale**, rispetto alle deduzioni avverse. **Così non è nel caso di specie** non avendo parte resistente analiticamente indicato per quali ascendenti non era comunque (dalla disamina dei certificati prodotti) desumibile la professione essendosi, come detto, l'Avvocatura dello Stato, limitata ad una generica e generalizzata contestazione di mancanza di prova sul punto

***

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il **ricorso deve**, pertanto, **essere** accolto.

Le **prossime decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione** potranno, ovviamente, rilevare in un eventuale giudizio di appello nel caso in cui **la Corte costituzionale (**in qualche modo mutando o correggendo l'orientamento già adottato all'esito dell'udienza dell'11.3.2026), dichiarasse illegittima, in tutto o in parte, la normativa sopravvenuta, o comunque ridisegnasse o reinterpretasse, anche in relazione soltanto alla sua efficacia temporale e intertemporale, la stessa ovvero le **Sezioni Unite della Cassazione** fornissero una interpretazione confliggente con il dato letterale della novella.

Le **spese** del giudizio possono essere **integralmente compensate** tra le parti, in considerazione della novità e peculiarità delle questioni trattate e del fatto che la recente novella legislativa, in applicazione della quale il ricorso è stato rigettato, è ancora sottoposta a ulteriore vaglio costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **Dichiara** che il **ricorrente**, in epigrafe compiutamente identificati, **è cittadino italiano**;
- **Ordina**, per l'effetto, al Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, **l'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,** nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
- **dichiara** le **spese** di lite integralmente **compensate**.

Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.

Genova, 12 luglio 2026

IL GIUDICE
Dott. Enzo Bucarelli